

volta, perchè sono entrati nel mio ordine d'idee. *(Bene!)*

Io credo che faremo un passo più innanzi ed arriveremo alla scuola il cui capo d'istituto avrà sempre insegnamento, sia pure di poche ore. Quest'ordine d'idee era esposto alla Camera nel 1896, quando si fece la riforma delle scuole normali, con parola assai convinta, da un nostro collega, di cui deploriamo la perdita, il professore Marinelli. Egli diceva allora che un capo d'istituto, perchè [possa compiere la sua azione morale ed educativa, deve essere in contatto continuo con la scolaresca, e questo non [si può verificare quando egli sia tolto alla cattedra.

Io mi rallegro di questa modificazione introdotta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Credaro, ella ha ringraziato, ma sulla seconda parte non ha detto nulla.

DANIELI, *relatore*. Ritira tutto.

PRESIDENTE. Ah, ritira tutto? Va bene.

Metto a partito l'articolo 14 che è ridotto semplicemente alla seguente proposizione:

« I capi d'istituto si distinguono in incaricati ed effettivi ».

*(È approvato).*

Art. 15.

*(Concordato).*

I capi d'istituto incaricati saranno scelti dal ministro in base alle proposte e alle informazioni degli ispettori e delle Autorità scolastiche locali, sentito il parere del Consiglio superiore, fra gli insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo [ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

L'onorevole Credaro aveva proposto la soppressione dell'articolo 15; ma, dopo questa nuova redazione...

CREDARO. Debbo mantenere l'emendamento, per ciò che riguarda la nomina. Mi pare che non si debba stabilire alcuna differenza fra la nomina di capi di istituti e quella degli insegnanti. È bene che i titoli ed i meriti così degli uni, come degli altri, siano vagliati da una Commissione, anche per non dar luogo a sospetti politici, per ciò che concerne il ministro.

La purezza della scuola è bene che sia difesa principalmente quando si effettuano le nomine.

PRESIDENTE. Lei accetta l'articolo concordato?

CREDARO. No; per la nomina, mantengo il mio.

PRESIDENTE. Ma lei non propone niente in quanto alla nomina; propone la soppressione dell'articolo.

CREDARO. Ritiro il mio emendamento. Parleranno altri colleghi.

FRADELETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FRADELETTO. Credo sia opportuno che anche i capi di istituti vengano nominati per concorso; tanto più che così vuole il disegno di legge per lo stato giuridico.

Questo prescrive, all'articolo 1, che tutti gli insegnanti siano nominati per concorso; e poi, all'articolo 17, esplicitamente soggiunge: « Le norme della presente legge s'applicano anche ai capi di istituti ». Dunque c'è qui un'aperta contraddizione tra le due leggi.

Ma siccome gli onorevoli Zerboglio, Antolisei e Ferri Giacomo hanno presentato in proposito un emendamento più specifico del mio, così mi associo ad essi e mi rimetto a quanto saranno per dire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zerboglio, Antolisei e Ferri Giacomo hanno proposto di sostituire il seguente articolo: « I capi di istituti saranno scelti per concorso giudicato da una Commissione, nominata dal ministro, su proposta del Consiglio superiore ».

ANTOLISEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ANTOLISEI. Il nostro emendamento trae la sua disposizione dalla legge sullo stato giuridico. Questa legge, agli articoli 1 e 17, stabilisce che non solo i professori, ma anche i capi di istituti siano nominati per concorso. E, nell'articolo 2, determina anche quale debba essere la Commissione giudicatrice del concorso. In una parola, è stato riconosciuto in questa legge, che la più efficace garanzia debba essere data dal concorso; e non sappiamo comprendere perchè questo stesso criterio non sia mantenuto nella legge attuale.

Questa è la ragione del nostro emendamento, e speriamo che Ministero e Commissione vorranno accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Mi dolgo assai della contraddizione fra questo disegno di legge e quello dello stato giuridico degli insegnanti. Ma questo è stato più ponderato; e quindi mantengo il concetto che i capi d'istituti non debbano essere scelti per concorso.